

ALLEGATO "F"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GIOVINAZZO E LA COOPERATIVA SOCIALE TIPO B AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE 381/91 PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

L'anno _____ il giorno, nella sede municipale, innanzi a me dott. Segretario generale del comune di Giovinazzo, legittimato _____

Sono comparsi

il Dott. _____, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore " _____ " legittimato alla sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, in nome, nell'interesse e per conto del comune di Giovinazzo, che di seguito per brevità verrà chiamato Comune con sede a _____ via _____ n. _____ C.f. _____ rappresentato iusto decreto sindacale n. . del _____

E

La cooperativa sociale _____ che di seguito verrà chiamata Cooperativa, con sede a _____ via _____ n. .. c.f. Iscritta all'Albo Regionale delle cooperative sociali, nella sezione "B" al n. nella persona del suo legale rappresentante signor _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

VISTI

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, della Legge 381/91; l'articolo 20 della Legge 52/96 e gli articoli 2 e 7 della L.R.Puglia n. 21 del 1993;

PREMESSO

Che il comune di Giovinazzo, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, indicate nell'art. 4 della Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'articolo 6 della Legge Regionale n. 21 del 01/09/1993, intende stipulare la presente convenzione con la Cooperativa sociale/Consorzio (che agisce per conto delle associate)

Che con deliberazione di G.C. n. 24 del 5.02.2013 è stato approvato il nuovo progetto di organizzazione dell'URP che prevede i servizi principali da garantire, le modalità e le condizioni di affidamento;

- Che nella citata deliberazione si è stabilito di provvedere all'affidamento del servizio di gestione dell'URP ad un soggetto terzo da selezionare tra le cooperative sociali di tipo B attraverso una procedura competitiva di tipo negoziato;
- Che con determinazione dirigenziale n. del _____ è stata indetta una procedura comparativa di tipo negoziato per la selezione del soggetto a cui affidare il servizio, da individuare con l'iter del _____

cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 commi 4 e 11 del d.lgs. n.163/2006 ed il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- Che all'esito della procedura di gara è stata individuata la cooperativa _____, che ha conseguito il maggior punteggio complessivo;
- Che con l'affidamento alla Cooperativa sociale/Consorzio delle attività oggetto della convenzione il comune si pone i seguenti obiettivi: assicurare un servizio indispensabile ai cittadini, attraverso un sistema di gestione che consenta anche di favorire i soggetti svantaggiati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 5 della Legge 381/91, all'art. 6 della L.R. n. 21/93, all'art. 20 della Legge 52/96 in materia di forniture di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi.

Tutto quanto innanzi premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto

Il comune di Giovinazzo, come innanzi rappresentato dal Dirigente del settore _____ Dott. _____ affida alla Cooperativa sociale/Consorzio _____ con sede a.....Via n° ... il servizio di gestione dell'URP, alle condizioni definite nel progetto base di organizzazione del servizio, approvato con delibera di G.C. n. 24 del 5.2.2013, e nel progetto tecnico presentato in sede di gara, che si allegano alla presente convenzione (allegati A e B). In particolare, il servizio comprende tutte le attività di front – office e back-office descritte nel progetto base e nel progetto tecnico presentato in sede di offerta dalla Cooperativa aggiudicataria.

ART. 2 Durata

La convenzione per la gestione del servizio ha la durata di anni uno a partire dalla data della sua stipulazione. E' prevista la possibilità di rinnovo per un altro anno, previa adozione di provvedimento espresso da parte della Giunta Comunale e del dirigente responsabile del servizio. L'amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di recedere dalla stessa per motivate ragioni di interesse pubblico, anche prima della scadenza, dando un preavviso di tre mesi. Il servizio dovrà essere avviato entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.

ART. 3 Obblighi della cooperativa

Con la stipulazione della presente convenzione la Cooperativa sociale/Consorzio, affidataria del servizio, a mezzo del suo legale rappresentante, si impegna ad organizzare ed espletare tutte le attività previste nel progetto base di gestione del servizio affidato e nel progetto tecnico presentato in sede di gara.

Inoltre, si impegna ad adempiere ai seguenti obblighi:

- a) organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio, come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91 e dall'articolo 2 della legge regionale n. 21/1993;
- b) impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività, così come

prescritti nell'art.11 del progetto base del servizio e nell'offerta tecnica presentata. Gli operatori devono essere riportati in un elenco debitamente sottoscritto e contenente tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). A tal fine, la cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;

- c) nominare quale coordinatore responsabile dello svolgimento delle attività di sportello il Sig. con qualifica professionale
- d) nominare quale responsabile dello svolgimento delle attività e responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate il Sig.
- e) rispettare per il personale impiegato nell'attività e per le persone svantaggiate inserite tutte le norme e gli obblighi assicurativi, applicando le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali;
- f) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di assicurazioni obbligatorie, prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza dei lavoratori;
- g) assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del comune o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
- h) garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione n. ____ persone a tempo _____, appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91 e dall'art. 2 della legge regionale n. 21/93, da individuare tenendo conto della tipologia del servizio da espletare, per tutta la durata della convenzione. A tal fine, si precisa che, considerata la tipologia del servizio, potranno essere impiegate esclusivamente persone con tipologia di svantaggio e compatibili con le prestazioni da effettuare;
- i) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando il decreto legislativo n. 196/2003;
- j) seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsto dagli allegati progetto di organizzazione e progetto tecnico presentato in sede di gara;
- k) trasmettere al comune un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro contenente, per ogni persona, la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni);
- l) rendere edotti i suoi incaricati delle norme operative generali, fermo restando che in ogni caso operano sotto la sua diretta esclusiva responsabilità;
- m) trasmettere, al termine di ogni mese, idonea relazione in merito all'andamento del servizio, con indicazione delle attività svolte, allegando, eventualmente, la documentazione comprovante le attività espletate;
- n) rispettare le indicazioni che il responsabile del servizio, individuato dal competente organo dell'amministrazione comunale, impartirà per il più efficiente raccordo tra gli altri uffici comunali e l'ufficio relazioni con il pubblico;
- o) consegnare al comune, al termine della durata della convenzione, la banca dati dei servizi, degli atti e dei procedimenti creati secondo quanto previsto nell'articolo 6 del progetto base del servizio;
- p) progettare e realizzare un adeguato programma di formazione del personale da adibire al servizio prima dell'avvio dello stesso e nella fase intermedia secondo quanto proposto in sede di offerta tecnica.

ART. 4 Organizzazione del servizio

L'organizzazione del servizio prevede l'articolazione delle attività in due ambiti: back-office e front-office, tra loro collegati.

In particolare, la cooperativa affidataria dovrà organizzare l'Ufficio relazioni con il pubblico in modo da assicurare l'espletamento dei seguenti servizi:

- a) informazione e orientamento dei cittadini in merito agli atti e servizi comunali;
- b) supporto e gestione delle attività di comunicazione istituzionale;
- c) aggiornamento della sezione news del sito web del comune;
- d) gestione dei reclami e verifica del grado di soddisfacimento dei cittadini sulla qualità dei servizi comunali;
- e) organizzazione e gestione del servizio informagiovani;
- f) informazioni turistiche;
- g) sportello informalavoro;
- h) eventuali altre attività proposte nel progetto offerta del servizio.

I servizi comprendono anche tutte le attività descritte negli articoli da 6 a 9 del progetto, oltre ad eventuali altre attività indicate nel progetto offerta.

ART. 5 Corrispettivo

Il corrispettivo annuale spettante alla cooperativa affidataria per l'organizzazione e la gestione del servizio e per l'esecuzione delle attività previste, è definito nell'importo annuo complessivo di € ---
----- oltre IVA.

Tale compenso copre tutti i costi di gestione del servizio che, a titolo esemplificativo si riportano qui di seguito: spese di personale, acquisto di materiale di cancelleria, carta, stampati, attrezzature anche informatiche o canoni di manutenzione o utilizzo degli stessi, software di gestione, eventuali mobili e scaffalature per l'arredo dell'ufficio. Il corrispettivo sarà pagato in rate mensili posticipate di pari importo, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura vistata per la regolare esecuzione del servizio dal responsabile del procedimento. Sono ad esclusivo carico del soggetto gestore tutte le spese del personale adibito al servizio, nessuna esclusa od eccettuata, ivi comprese le spese per assicurazioni obbligatorie, oneri di sicurezza, spese di formazione. Il comune, tramite l'ufficio competente, procederà alla verifica delle giornate retribuite alle persone svantaggiate inserite. La differenza tra le giornate di lavoro utili al termine del periodo considerato e quelle effettuate risultanti dall'elenco di cui al precedente articolo 3, lett. K, comporterà una variazione al corrispettivo. Le giornate di lavoro non prestate effettivamente dovranno essere conguagliate comunque non oltre la scadenza della convenzione.

ART. 6 Finalità di reinserimento lavorativo

A garanzia dell'effettiva realizzazione delle finalità di recupero e reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la cooperativa dovrà predisporre un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per ciascuna delle persone svantaggiate che intende impiegare per l'espletamento delle attività relative alla gestione del servizio. Le modalità di intervento a favore di tali soggetti competono, nel rispetto del progetto personalizzato predisposto, alla cooperativa. Il comune provvederà, tramite il competente ufficio sociale comunale a monitorare l'andamento dei programmi di recupero e/o reinserimento lavorativo. A tal fine, la cooperativa, tramite il suo legale rappresentante si impegna a trasmettere al dirigente responsabile del servizio i progetti personalizzati predisposti entro e non oltre 30 giorni

dalla stipulazione della presente convenzione e una relazione quadrimestrale sull'andamento dei progetti personalizzati e sugli obiettivi conseguiti.

ART. 7 Collocazione dell'Ufficio

La collocazione dell'U.R.P. è prevista a piano terra del Palazzo Municipale, in un locale attiguo all'ingresso principale, di facile accesso al pubblico e, soprattutto, da parte dei cittadini disabili, come individuato nell'allegato stralcio planimetrico (allegato A1). Nello stesso ufficio sarà reso disponibile, a cura e spese della cooperativa affidataria il materiale di auto-consultazione: bacheche, materiale informativo, dossier tematici e modulistica, da posizionare su apposite scaffalature adeguatamente segnalate e facilmente accessibili. L'organizzazione degli spazi interni dovrà essere strutturata in modo funzionale alla comunicazione, garantendo, al contempo, la riservatezza. Dovranno essere previste almeno due postazioni internet e un comodo spazio di attesa per gli utenti. Il Comune concede l'utilizzo gratuito del locale del palazzo municipale, individuato quale sede dell'URP. Il soggetto affidatario sarà responsabile del corretto uso del locale e dei beni mobili di cui lo stesso è già provvisto, ed è tenuto alla custodia e conservazione degli stessi beni con la diligenza del buon padre di famiglia. Saranno, invece, a carico del comune i costi delle utenze: gas, energia elettrica, spese telefoniche e di collegamento internet, spese di pulizia dei locali e altri oneri di manutenzione ordinaria. Alla scadenza della convenzione le attrezzature e i mobili, eventualmente acquistati dal soggetto gestore, ritorneranno nella disponibilità del soggetto affidatario del servizio, nello stesso stato in cui si trovano, senza diritto ad alcuna indennità o compenso da parte dell'Amministrazione Comunale. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente disposizione trovano applicazione le norme del codice civile di cui agli articoli da 1803 a 1812.

ART. 8 Penalità'

In caso di inosservanza delle norme della presente convenzione e delle condizioni di organizzazione e di espletamento del servizio definite nel progetto base, approvato con delibera di G.C. n. 24/2012 e offerte nel Progetto Tecnico presentato in sede di gara, l'Amministrazione si riserva di applicare le sanzioni previste nel presente articolo.

L'accertamento di eventuali inadempienze sarà contestato alla Ditta a mezzo di apposita comunicazione scritta recante la descrizione dell'inadempienza.

La Cooperativa, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, fornirà le eventuali controdeduzioni; decorso tale termine la contestazione si intenderà senz'altro accettata.

L'Amministrazione applicherà le sanzioni previste nel presente articolo tenuto conto delle eventuali controdeduzioni del soggetto affidatario cui saranno comunicate le decisioni assunte.

L'ammontare delle penalità sarà portato in detrazione dal corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata l'inadempienza ed, occorrendo, il relativo importo sarà prelevato dalla cauzione, salvo la facoltà dell'Ente di adire l'Autorità Giudiziaria per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni, derivati dall'inadempimento.

Saranno applicate penali anche in caso di interruzione o sospensione dal servizio, nella misura di seguito indicata salvi i casi di forza maggiore tempestivamente comunicati all'Amministrazione:

- € 50,00 per ogni giorno di interruzione o sospensione del servizio non giustificati;
- da € 100,00 a € 500,00 per ogni altra violazione o inadempimento alle condizioni di organizzazione e/o svolgimento del servizio.

Resta salva la facoltà del Comune, nel caso in cui le inadempienze assumono particolare gravità, di avvalersi del rimedio della risoluzione della convenzione.

ART. 9 Responsabilità e polizze assicurative

Il soggetto affidatario è direttamente responsabile di fronte a terzi dei danni di qualsiasi natura, sia a

persone che a cose, causate nell'espletamento del servizio.

La Cooperativa affidataria dovrà provvedere a sua cura e spese, a stipulare presso primarie compagnie assicurative idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 500.000,00 per danni a cose ed a persone;
- a copertura dei seguenti massimali relativi ai rischi da infortunio derivanti dall'espletamento del servizio compreso il rischio in itinere:
 - a) in caso di morte € 100.000,00;
 - b) in caso di invalidità permanente € 150.000,00;
 - c) per spese mediche € 5.000,00.

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi affidati, sono a carico dell'affidatario il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

ART. 10 Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

In particolare, il comune potrà chiedere la risoluzione della convenzione nei seguenti casi ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile:

- mancato corretto svolgimento dei progetti di reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
- grave inadempimento della cooperativa ad uno degli obblighi relativi alla organizzazione e gestione del servizio, così come previsti nel progetto base approvato dalla giunta comunale e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- mancato rispetto degli orari minimi di apertura dell'ufficio, così come previsti nel progetto base approvato con deliberazione della G.C. n. 24 del 5.2.2013 e di eventuali orari aggiuntivi indicati nel progetto offerta;
- inidoneità del personale impiegato per l'esecuzione del servizio;
- grave disservizio segnalato dagli utenti o rilevato dall'amministrazione comunale;
- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 20 % rispetto a quello previsto;
- cancellazione dal registro regionale delle cooperative di cui all'art. 4 della legge regionale n.21/93;

La risoluzione anticipata della convenzione potrà avvenire anche in caso di concordato preventivo, fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'affidatario.

In questi casi la risoluzione della convenzione opererà di diritto quando il comune comunicherà alla Cooperativa affidataria che intende avvalersi della clausola risolutiva.

La risoluzione di diritto della convenzione comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggiori danni, procurati all'amministrazione a causa dell'inadempimento.

La cooperativa potrà chiedere la risoluzione della presente convenzione in caso di ingiustificato ritardato pagamento del corrispettivo da parte del comune per oltre tre mesi.

ART. 11 Divieto di cessione della convenzione e di subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale della convenzione ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

ART. 12 Garanzie

A garanzia della regolare esecuzione del servizio la cooperativa costituirà una cauzione di € pari al 10 % dell'importo annuo del corrispettivo mediante fidejussione rilasciata da idoneo istituto nei modi previsti dall'art.113 del D. lgs.v 12/04/2006 n.163 valida per la durata di almeno tre mesi oltre il termine di scadenza.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applica l'articolo 75, comma 7.

ART. 13 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 14 Controversie

Per eventuali controversie relative all'esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione è competente il Foro di Bari.

ART. 15 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 qualsiasi dato o informazione assunto relativo all'affidamento ed espletamento del servizio oggetto della presente convenzione verrà trattato esclusivamente per finalità istituzionali.

ART. 16 Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, compresa l'imposta di registro, sono a carico della Cooperativa affidataria., nessuna esclusa ed eccettuata.

ART. 17 Rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione saranno applicate le disposizioni normative vigenti in materia di funzionamento degli Uffici Relazioni con il Pubblico e contratti della Pubblica Amministrazione.

Allegati: Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- iscrizione all'Albo Regionale nella sezione "B";
- elenco operatori;
- elenco persone svantaggiate;
- progetto di organizzazione e progetto tecnico firmati per accettazione.

Il Comune nomina quale suo referente il Signor a cui la cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.

Per la Cooperativa Sociale/Consorzio

Per il Comune
